

MODIFICA DEGLI INTERESSI LEGALI

È stato variato al 2% annuo il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284, cod. civ. dal 1° gennaio 2025. Inps e Inail hanno emanato in merito, rispettivamente, le circolari n. 1/2025 e n. 2/2025.

La variazione intervenuta comporta riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali come segue:

- ✓ l'articolo 116, comma 15, L. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione dell'integrale pagamento dei contributi dovuti (il 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025);
- ✓ la medesima misura trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, L. 388/2000, che dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ., a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall'Inps.

La variazione del tasso produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Inps a decorrere dal 1° gennaio 2025, perciò la misura dell'interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

L'Inail precisa a sua volta che detto tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, L. 388/2000, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato